



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2016, proposto da Manelli Impresa srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Maria Amoruso e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Marascio in Roma, Via Giovan Battista Martini, 2;

***contro***

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Turismo (in seguito, Mibact), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Salvatore Ronga s.r.l. in proprio e quale mandataria del R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Rallo, Michele Lopiano e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio Petrucci in Roma, Via Polonia 7; Rti - Dielle Impianti s.r.l. e in proprio;

***per la riforma***

della sentenza n. 3642 del 10 -19 dicembre 2015 con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce, ha respinto, con

condanna della ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti costituite, il ricorso promosso dalla impresa Manelli per l'annullamento:

del decreto del Segretario regionale del Mibact n. 68 del 28.4.2015 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per "la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del Complesso Architettonico dell'ex Ospedale dello Spirito Santo in Lecce" al RTI Salvatore Ronga s.r.l. (mandatario) – Dielle Impianti s.r.l. (mandante) e della relativa comunicazione; della nota prot. n. 4336 del 28.4.2015 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva al RUP;- dei verbali di gara nn. 1 del 12.2.2015, 2 e 3 del 3.3.2015, 4 del 17.3.2015, 5 del 18.3.2015, 6 del 7.4.2015 nella parte in cui ammettono e/o non escludono la controinteressata;- del bando e del disciplinare di gara;- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e dell'impresa Salvatore Ronga s.r.l. in proprio e quale mandataria R.T.I.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 aprile 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Lentini per delega di Amoruso per l'appellante, Palmieri per il Mibact e Lopiano e Quinto per l'appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con bando di procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicato nella GURI del 10.12.2014, la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha indetto una gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione

del complesso architettonico dell'ex Ospedale dello Spirito Santo di Lecce, per un importo complessivo di € 4.968.000, 00, oltre a IVA, di cui € 4.323.148,99 per lavori, soggetti a ribasso, € 544.851,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso.

Con atto del Segretario regionale n. 68 del 28.4.2015 è stata decretata l'aggiudicazione definitiva a favore del RTI Salvatore Ronga s.r.l. (mandatario) – Dielle Impianti s.r.l. (mandante).

L'impresa Manelli, seconda classificata, ha contestato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, il decreto di aggiudicazione definitiva unitamente agli altri atti e provvedimenti in epigrafe specificati, formulando cinque motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2. Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore delle parti costituite.

In particolare, per quanto in questa sede d'appello più rileva, il giudice di primo grado ha:

a) rigettato le censure relative alla dedotta violazione dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (censure sulla carenza del requisito del “giovane professionista”) considerando sufficiente la sottoscrizione del progetto da parte del giovane professionista “posto che tale sottoscrizione implica comunque l'assunzione di un rapporto lavorativo - anche di tipo interinale - con gli altri progettisti e/o con il RTT”, e statuendo, inoltre, quanto al requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione da meno di cinque anni, che i cinque anni devono calcolarsi dal momento dell'iscrizione all'albo, e non dall'abilitazione. Nella sentenza si legge poi che “deve ritenersi decisiv(a), ai fini del mancato superamento del termine di cinque anni richiesto ... la scadenza del termine di presentazione

della domanda, non potendo le vicende ad essa successive - e segnatamente, il tempo occorrente all'Amministrazione per la definizione della procedura di gara - essere imputate all'impresa partecipante alla gara”: di qui la reiezione del primo gruppo di censure posto che alla scadenza suddetta l'arch. Morganti vantava un'anzianità di iscrizione inferiore al quinquennio (v. dal p. 2.1. al p. 2.3. sent.);

b) giudicato infondato e respinto il motivo riguardante l'affermata, omessa dimostrazione, da parte dell'impresa aggiudicataria Ronga, del possesso del requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, sul “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni”, accertando (v. p. 3. sent.) come risulti dagli atti che il numero di professionisti, abilitati da più di tre anni e indicati quali responsabili della progettazione dall'ATP Vassallo, sia di dieci unità e rispetti così il requisito stabilito dalla “lex specialis” di gara, e statuendo che “essendo i 10 professionisti tutti corresponsabili della progettazione, non occorre dar prova del tipo di rapporto intercorrente tra di essi”;

c) rigettato la censura relativa all'affermata carenza del requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010 (v. anche la lett. d.2 del bando di gara; cfr. pp. 4.1. e 4.2. sent., sui servizi tecnici di progettazione svolti negli ultimi 10 anni), poiché dalla dichiarazione sostitutiva della impresa controinteressata emerge l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di lavori per un importo di gran lunga superiore a quello richiesto dalla “lex specialis” e, se “è ben vero che manca l'indicazione che tale importo si riferisce alla cat. IIIC, ... ciò non determina l'esclusione della controinteressata dalla gara. Piuttosto, l'Amministrazione avrebbe dovuto richiedere un'integrazione della documentazione, facendo uso del proprio potere/dovere di soccorso istruttorio, la cui portata è di molto aumentata per effetto delle previsioni di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 -ter cod. appalti”. Inoltre, per il giudice di primo grado il requisito in contestazione è dimostrato dalla documentazione ulteriore allegata dalla controinteressata, dalla

quale si evince che la sola attività professionale svolta dall'ing. Maccaronio, componente del raggruppamento temporaneo di progettisti, ha sviluppato un volume di affari di circa 580.000 euro, superiore all'importo indicato dal bando di gara, pari a € 483.442; e in ogni caso è comprovato dalla certificazione del Comune di Vicenza, depositata il 2.9.2015, attestante incarichi di progettazione, da parte del capogruppo Vassallo, nel 2004 -2005, per lavori attinenti alla cat IIIC, per un importo di € 1.761.144, ampiamente superiore all'importo stabilito dalla "lex specialis";

d) respinto il motivo di gravame relativo alla dedotta violazione dell'art. 263, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 207/2010 in quanto il requisito dei servizi "di punta" "può ben essere raggiunto con un solo lavoro, sempreché, come nella specie, siano raggiunti gli importi relativi a ciascuna categoria";

e) condannato come detto la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'impresa Manelli ha proposto appello avverso la sentenza formulando i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d. lgs. n. 163/2006 -violazione e falsa applicazione dell'art. 263, comma 1, lett. d) e b) del d.P.R. n. 207/2010 - violazione e falsa applicazione dei punti II.2.3. lett. D4) e III.2.3. lett. F del bando di gara -eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta. La sentenza avrebbe errato nel respingere il secondo motivo, sul "numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni". Ad avviso dell'appellante la corretta interpretazione dell'articolo 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010 e del punto II.2.3. -d.4. del bando di gara consente di considerare integrato il requisito solo con riferimento ai dipendenti, ai soci attivi e ai consulenti muniti di partita IVA che siano attuali firmatari del progetto ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e dunque che siano in rapporto di

collaborazione professionale con il RTP, a condizione inoltre che dimostrino di avere fatturato più del 50% del proprio fatturato annuo nei confronti della società di progettazione/RTP. L'appellante sostiene che la controinteressata non avrebbe provato il possesso del requisito in quanto i dieci professionisti indicati dal RTP quali responsabili della progettazione non avrebbero tutti sottoscritto il progetto, che risulta essere sottoscritto solamente da sette professionisti, compreso il prof. arch. Vassallo; né gli stessi risultano costituire un RTP né essere soci o dipendenti del RTP né risultano trovarsi in rapporto di collaborazione con il raggruppamento temporaneo. Inoltre non risulta provato che tutti e dieci i professionisti abbiano fatturato in favore del RTP una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 90, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 -violazione e falsa applicazione del punto III2.3. lett c) del bando di gara -eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta (sul "giovane progettista") . Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, nel caso in esame sarebbe carente il requisito del "giovane progettista". In primo luogo, la sentenza avrebbe errato nel considerare sufficiente, per la sussistenza di un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, la sottoscrizione del progetto da parte dell'arch. Paolo Morganti, e ciò sull'assunto per cui la norma non richiede una specifica tipologia di rapporto tra giovane professionista e RTP. In realtà, per aversi la "presenza" del giovane professionista con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza non è sufficiente la sola sottoscrizione del progetto che, anzi, in assenza della dimostrazione di un rapporto di collaborazione professionale, genera dubbi circa l'effettiva partecipazione del giovane professionista al gruppo di progettazione. In secondo luogo nell'appello si deduce che il requisito del "giovane professionista" in capo all'arch. Morganti sarebbe

venuto meno sin dal 2 marzo 2015, prima cioè dell'aggiudicazione definitiva, con la violazione del principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti di ordine morale e speciale devono essere posseduti non solo alla data di scadenza della domanda ma anche per tutta la durata della procedura sino all'aggiudicazione definitiva. L'appellante ritiene, inoltre, che per il calcolo del periodo dei cinque anni dall'abilitazione occorra avere riguardo, quale "dies a quo", non alla data dell'iscrizione all'albo, ma alla data, antecedente, del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, stante il tenore letterale del citato art. 253, comma 5, in base al quale il giovane professionista deve essere "abilitato" "da meno di cinque anni all'esercizio della professione". Nel caso in esame ci sarebbe da dubitare della sussistenza del requisito in capo all'arch. Morganti, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla data dell'abilitazione;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 90, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 263, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010 -violazione e falsa applicazione del punto III.2.3. lett. d2) del bando di gara - violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 207/2010 -eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta. Nel dedurre l'erroneità della sentenza gravata l'appellante lamenta nuovamente l'illegittimità della mancata esclusione della controinteressata a causa della omessa dimostrazione del possesso del requisito tecnico-organizzativo di cui al citato art. 263/B), in combinato disposto con il punto II.2.3.d.2) del bando, con riguardo ai servizi tecnici di progettazione svolti negli ultimi dieci anni per lavori individuati nelle seguenti categorie di cui si compone il progetto: ID, IIIA, IIIB e IIIC. In realtà, dalle certificazioni presentate dalla impresa Ronga in sede di verifica dei requisiti non risulta alcuna attività per i lavori di cui alla Cat. IIIC, relativa agli impianti elettrici. Più precisamente, nel certificato relativo alla progettazione della Basilica Palladiana del Comune di Vicenza prodotto a tal fine dall'RTP non vi è

alcun riferimento a lavori in ctg. IIIC, e tale riferimento è carente anche in tutti gli altri certificati presentati dal medesimo RTP al fine della dimostrazione dei requisiti dichiarati. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, pur riconoscendo che manca la specificazione che l'importo indicato, superiore a quello richiesto, si riferisce alla categoria IIIC, asserisce tuttavia che tale circostanza "non determina l'esclusione della controinteressata dalla gara. Piuttosto, l'Amministrazione avrebbe dovuto richiedere un'integrazione della documentazione facendo uso del proprio potere / dovere di soccorso istruttorio, la cui portata è di molto aumentata per effetto delle previsioni di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, cod. appalti".

Nell'atto di appello si afferma, invece, che l'istituto del soccorso istruttorio non potrebbe trovare applicazione al caso di specie poiché esso sarebbe limitato alla fase di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e non alla fase successiva di richiesta della comprova delle dichiarazioni stesse ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d. lgs 163/2006; tale ultima disposizione, rileva ulteriormente l'appellante, impone un termine perentorio decorso il quale, in assenza di prova o conferma delle dichiarazioni, l'amministrazione procede a una eventuale nuova aggiudicazione.

Quanto poi alla certificazione del Comune di Vicenza del 15.6.2015, depositata agli atti del processo di primo grado, se ne deduce l'irrilevanza, poiché prodotta in sede processuale e non nel corso della fase di cui all'articolo 48 del d. lgs. n. 163/2006, e l'illegittimità, poiché atto a firma del Dirigente di Settore e non del RUP, ritenuto dall'appellante unico soggetto legittimato al rilascio del certificato di esecuzione dei lavori;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 263, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta. La sentenza avrebbe infine errato



nel respingere il quarto motivo di gravame, inerente al mancato possesso del requisito dei c.d. servizi di punta. In particolare, l'appellante censura la statuizione del giudice di primo grado secondo cui il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010 può essere integrato “con un solo lavoro”. Per l'appellante la norma esigerebbe, invece, almeno due servizi negli ultimi dieci anni. Ne conseguirebbe, per come affermato nell'appello, che il bando di gara, non richiedendo specificatamente la prova dell'avvenuto svolgimento di almeno due servizi, avrebbe introdotto una previsione “contra legem”.

4. L'impresa Ronga e il Mibact hanno controdedotto in modo ampio concludendo per il rigetto dell'appello.

In prossimità dell'udienza di discussione l'impresa Manelli e l'ATI Ronga hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie conclusive.

In particolare, l'appellante ha fatto riserva di proporre querela di falso nei confronti del secondo certificato, rilasciato dal Comune di Vicenza in data 15 giugno 2015, “a rettifica” della certificazione avente pari oggetto del 5 dicembre 2014, domandando al Collegio di fissare un termine entro il quale poter proporre, dinanzi al Tribunale ordinario competente, querela di falso del certificato anzidetto.

All'udienza del 7 aprile 2016 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.

5. L'appello appare infondato e va respinto.

5.1. Sul numero medio annuo del personale tecnico utilizzato (cfr. sopra, pp. 2/b) e 3.1.), il Collegio considera infondati i profili di censura dedotti.

L'appellante ritiene che ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. 207/2010 e al punto II.2.3. d.4. del bando di gara, si debba fare riferimento in via esclusiva ai dipendenti, ai soci attivi e ai consulenti muniti di partita IVA che siano attuali firmatari del progetto ovvero facciano parte

dell'ufficio della direzione lavori, e dunque che siano in rapporto di collaborazione professionale con il RTP, a condizione che dimostrino di aver fatturato più del 50% del proprio fatturato annuo nei confronti della società di progettazione/RTP: circostanze non sussistenti, secondo l'appellante, nel caso di specie. Parimenti, l'appellante ritiene che i professionisti indicati dal RTP non abbiano tutti sottoscritto il progetto.

Argomentazioni e conclusioni non convincono.

L'art. 263, comma 1, lett. d) del d.P.R. 207/2010, nel fare riferimento al “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni” (“comprendente i soci attivi, i dipendenti ...” ecc. ), è disposizione chiaramente finalizzata a fornire indicazioni esplicative sui soggetti che, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, possono essere compresi nel novero del personale tecnico utilizzato, e ciò al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. La scelta del verbo “comprendere” (“comprendente i soci attivi ...” ecc.) è di per sé indice di una scelta tutt'altro che restrittiva e, anzi, inclusiva ed estensiva, sicché la disposizione va interpretata alla luce del principio del “favor participationis”, con la conseguenza che nel novero del “personale tecnico utilizzato” vanno ricompresi anche i liberi professionisti non titolari di studio e non rientranti nelle tipologie di rapporti descritte nel citato art. 263, comma 1, lett. d).

Ciò posto, il bando di gara, a pagina 6, lettera f), richiede unicamente, a pena di esclusione, una “dichiarazione relativa al numero medio annuo, nell'ultimo triennio, del personale tecnico componente l'unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; tale requisito dovrà risultare almeno pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, indicate al punto II.2.3. del bando”).

L'ATI aggiudicataria ha reso in maniera corretta la dichiarazione richiesta a pena di esclusione, elencando i tecnici direttamente utilizzati nell'attività di progettazione.

Non risultava necessario dimostrare la natura del rapporto.

Inoltre, quanto si legge al punto II.2.3. –lett. d4 del bando, a pag. 3, attiene alla descrizione dell'appalto e non anche alle condizioni di partecipazione a pena di esclusione.

Quello che il bando richiedeva a pena di esclusione (v. lett. f) non era la specificazione della tipologia di rapporto e delle percentuali di fatturato, ma la dichiarazione del personale impiegato.

Dagli atti risulta inoltre, e in ogni caso, che tutti i professionisti indicati in gara hanno svolto attività progettuali, alcuni con relazioni integrative e tecnico – specialistiche, vale a dire fornendo apporti nella fase della progettazione esecutiva: dal che l'irrilevanza della produzione in giudizio, da parte dell'appellante, del frontespizio delle tavole progettuali, sottoscritto solamente da sette professionisti (circostanza indicata dall'impresa Manelli come prova della violazione del citato art. 263/d) del d.P.R. n. 207/2010).

Da ciò discende il rigetto del motivo.

5.2. Sul requisito del giovane professionista (v. sopra, pp. 2/a) e 3.2.).

Ad avviso dell'appellante l'articolo 253, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006 richiede la sussistenza, tra giovane professionista e RTP, di un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, condizione che, si afferma nell'atto di appello, non sarebbe stata rispettata nel caso di specie poiché la sottoscrizione del progetto da parte dell'arch. Morganti non sarebbe indicativa della tipologia di rapporto richiesto; anzi, si aggiunge, genererebbe dubbi circa l'effettiva partecipazione del giovane professionista all'attività progettuale. Inoltre, si afferma nell'atto di appello, il quinquennio di cui all'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 decorrerebbe dalla data del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, e non dall'iscrizione all'albo professionale. E' inoltre necessario, secondo l'appellante, che la qualità di giovane professionista sia posseduta per tutta

la durata della procedura di gara, non potendo ritenersi sufficiente il possesso del requisito di “giovane professionista” solo alla scadenza della presentazione della domanda.

I profili di censura non sono meritevoli di accoglimento.

Diversamente da quanto sostiene l'appellante, l'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, in base al quale “ai sensi dell'art. 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione...”, nel fare riferimento alla “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'aver (solo) sottoscritto il progetto. L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito dal giovane professionista all'interno del raggruppamento, e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista. Né può dubitarsi del rispetto della “ratio” della norma in quanto la finalità “promozionale” della previsione concernente la “presenza” del giovane professionista nell'ambito del raggruppamento temporaneo –consentire al progettista di maturare un'esperienza adeguata e di poter così arricchire il proprio “curriculum” – risulta rispettata.

Quanto agli ulteriori profili di censura sul punto, il Collegio non condivide l'interpretazione, prospettata dall'appellante, secondo la quale il termine quinquennale di cui all'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 –“professionista

laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione"-decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di abilitazione.

Infatti, il mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a fregiarsi del titolo professionale.

Si consideri sul punto quanto dispone l'art. 2229, comma 1, cod. civ. : "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Da ciò consegue che il titolo di professionista è conseguito solo a seguito dell'iscrizione nell'albo di riferimento, e che l'abilitazione è requisito necessario per l'iscrizione anzidetta ma non costituisce di per sé titolo legittimante all'esercizio della professione. Il solo esame di abilitazione non consente al professionista di operare come tale, sottoscrivendo progetti, poiché a seguito di esso non risulta attestato il possesso dei requisiti ulteriori occorrenti per l'esercizio della professione; requisiti che invece sono attestati dall'iscrizione all'albo, che costituisce dunque il solo provvedimento "abilitante" in senso proprio all'esercizio della professione.

Bene quindi la sentenza di primo grado ha considerato irrilevante, al fine suindicato, il momento –anteriore- dell'abilitazione, "che costituisce una delle fasi del percorso di abilitazione all'esercizio della professione, percorso che inizia con la laurea e termina con l'iscrizione all'albo".

E in maniera corretta il Tar ha aggiunto che le vicende successive alla scadenza del termine della presentazione della domanda –"e segnatamente il tempo occorrente all'Amministrazione per la definizione della procedura di gara" – non possono essere imputate alla impresa partecipante alla gara, sicché, diversamente da quanto sostenuto nell'appello, il possesso del requisito di "giovane professionista" non è richiesto per tutta la durata della procedura di gara.

E' invece sufficiente, come è avvenuto nella specie, che il requisito di "giovane professionista" sia posseduto al momento della presentazione della domanda.

Appare evidente infatti come i requisiti come quello in questione non possano soggiacere all'incertezza della durata delle procedure di gara e dunque al principio di continuità dei requisiti.

Risulta perciò inappropriato il richiamo compiuto nell'appello a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2015, nella parte in cui si sancisce che “nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

5.3. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo (su cui v. sopra, pp. 2/c) e 3.3.) non possa trovare accoglimento.

Anzitutto in sentenza è stato evidenziato che la sola attività prestata dall'ing. Maccaronio, ingegnere impiantista componente del raggruppamento temporaneo di progettisti, ha sviluppato un volume d'affari superiore all'importo indicato dal bando di gara (circa 580.000 euro, come risulta in atti, a fronte di un importo indicato nel bando pari a circa 483.442 euro).

La statuizione sul punto non risulta impugnata.

Risulta poi in atti un certificato in data 9 settembre 2013 a firma del RUP del Comune di Vicenza con cui, con specifico riferimento ai lavori di restauro della Basilica Palladiana e di riqualificazione del sistema delle piazze –I stralcio, si certifica che il prof. arch. Eugenio Vassallo ha svolto attività di direzione lavori nel periodo 2007 -2012 per la classe III ctg. C (e nessuna attività per la classe III ctg. A).

Il certificato del Comune di Vicenza del 15 giugno 2015, oggetto di contestazione da parte dell'appellante, riguarda poi l'attività di progettazione per il medesimo

intervento e si riferisce a prestazioni di progettazione collocate nel periodo 2004 - 2005.

Il certificato suddetto, emesso “a rettifica” della certificazione pari oggetto PGN 97946 del 5 dicembre 2014, in atti, attesta l'esecuzione di lavori di classe III ctg. C. Se il certificato del 9 settembre 2013 rilasciato dal RUP attesta l'attività di direzione lavori con riferimento al restauro della Basilica Palladiana per la classe III ctg. C e nessuna attività per classe III ctg. A è logico concludere che il certificato del RUP del 5 dicembre 2014 n. 97946, attestante l'attività di progettazione con riferimento alla Basilica Palladiana, per un importo lavori di € 1.761.744 in classe III ctg. A), conteneva un errore materiale riconoscibile, non essendo possibile che siano stati progettati lavori di ctg. A se poi di quei lavori non vi è traccia nella fase della direzione lavori.

Nonostante la carenza di una precisa indicazione in ordine alla categoria IIIC, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto integrato il requisito richiesto considerando il certificato depositato anche alla luce della dichiarazione sostitutiva resa e dell'ulteriore documentazione fornita.

Nella dichiarazione sostitutiva, infatti, si fa riferimento al medesimo lavoro della Basilica Palladiana proprio con riguardo alla cat. IIIC.

Inoltre il certificato del 9.9.2013, inerente la direzione dei lavori della Basilica Palladiana, fa riferimento sempre alla medesima categoria IIIC, sicché l'Amministrazione ha superato l'apparente contraddizione tra i documenti presentati accertando il possesso del requisito.

Attraverso il successivo certificato del Comune di Vicenza del 15.6.2015, depositato nel corso del giudizio di primo grado dall'appellata impresa Ronga a seguito della contestazione mossa dalla impresa Manelli, non si è fatto altro che rettificare un precedente errore materiale presente nel certificato del RUP del 5 dicembre 2014 (vale a dire l'indicazione della categoria IIIA in luogo della IIIC per

il medesimo importo di euro 1.761.744), fugando così i dubbi paventati dall'appellante circa il possesso del requisito in capo all'appellato e senza che la Commissione avesse chiesto alla impresa Ronga di fornire chiarimenti.

In definitiva, la documentazione fornita dall'impresa Ronga, valutata in maniera unitaria e complessiva, risulta idonea a comprovare il possesso del requisito in questione.

Non sembra quindi che debba porsi una questione di veridicità di atti o documenti, con conseguente inammissibilità della domanda di fissazione di un termine entro cui poter proporre querela di falso

In modo corretto l'appellata soggiunge:

-sull'asserita carenza di legittimazione del Direttore di Settore a rilasciare la certificazione del 15 giugno 2015, che il profilo d'illegittimità in contestazione risulta essere stato fatto valere tardivamente e quindi in maniera inammissibile. In ogni caso, viene in rilievo una certificazione relativa all'incarico a suo tempo conferito ed espletato dal prof. arch. Vassallo, sicchè non si vede come il Direttore del Settore competente non possa attestare una tale circostanza;

-che nel caso di specie non si è fatta questione di soccorso istruttorio dato che la stazione appaltante non ha posto in dubbio il possesso del requisito in capo al raggruppamento, venendo in rilievo tutt'al più una prova di non semplice lettura che avrebbe potuto indurre l'amministrazione a richiedere all'appellata chiarimenti o integrazioni ove ritenuto necessario in base al combinato disposto di cui agli articoli 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del codice degli appalti (così non è stato nel caso di specie);

-che ogni altra documentata nota di deposito risulta inesaminabile in quanto depositata tardivamente, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 73, 119 e 120 cod. proc. amm. .



5.4. Sul requisito dei c. d. servizi di punta (su cui v. sopra, pp. 2/d) e 3.4.) il Collegio ritiene non condivisibili i rilievi dell'appellante.

La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente il requisito relativo ai c. d. servizi di punta.

L'articolo 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, nel prevedere lo svolgimento negli ultimi dieci anni di “due servizi di cui all'articolo 252 relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali... riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento”, non esclude che i servizi richiesti possano essere acquisiti in occasione di un solo lavoro.

Le vigenti categorie di lavori pubblici, infatti, comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicchè l'espletamento di un lavoro afferente, ad esempio, alla categoria OG2 (categoria di riferimento nel caso in esame, relativa al “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” ) “riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; e riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie”, e comporta quindi il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici.

Orbene, accertato che un solo lavoro può rilevare ai fini di cui al citato articolo 263, comma 1, lett. c), e verificato che, nella specie, sono comunque stati raggiunti

gli importi richiesti e rispettate le categorie previste nel bando, anche il motivo suindicato va respinto.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rimborsare le spese del grado di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui 2.000,00 a favore del Ministero e 2.000,00 a favore dell'impresa Ronga.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente FF

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)